

Amianto

# La "soglia" per i benefici previdenziali dell'amianto

TRIBUNALE DI BOLOGNA - Sentenza del 18 giugno 2004

Est. Dallacasa - B. e altri (Avv. G. Sacco) c. INPS (Avv. Belli) e c. INAIL (Avv. Cazzante e Colombino)

*Amianto - Benefici previdenziali ex art. 13, comma 8, L. n. 257/1992 - Mancata previsione nella legge di valori soglia - Necessità di soglia per esigenza concettuale - Soglia di 2 fibre/litro ex D.M. 6 settembre 1994 - Applicabilità - Soglia di 100 fibre/litro ex D.Lgs. n. 277/1991 - Inapplicabilità*

*D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277; art. 13, comma 8, L. 27 marzo 1992, n. 257; D.M. 6 settembre 1994*

**I. Anche se la L. n. 257/1992 non indica per i benefici previdenziali per l'amianto "valori limite" di esposizione ultradecennale, vi è tuttavia l'esigenza concettuale di individuare un valore soglia al di sotto del quale l'esposizione all'amianto comporta un rischio che l'ordinamento ritiene trascurabile, perché non dissimile dal rischio generico e non professionale della vita quotidiana; tale valore soglia va individuato nelle 2 fibre per litro, previste in generale dal D.M. 6 settembre 1994 per la rioccupazione delle aree già esposte all'amianto, e non nelle 100 fibre per litro, previste invece dal D.Lgs. n. 277/1991 per la diversa funzione tecnica di abbattimento del rischio e di rilevazione dei dati.**

## Svolgimento del processo e motivi della decisione

I ricorrenti, sul presupposto di essere stati esposti all'amianto, per ragioni di lavoro, per un periodo ultradecennale, hanno chiesto accertarsi il loro diritto alla rivalutazione della anzianità contributiva con riliquidazione del trattamento pensionistico.

Hanno esposto di essere stati dipendenti delle Officine di Casaralta s.p.a., poi Firema Trasporti s.p.a., e di avere svolto: G.B., dal 17 gennaio 1984 al 31 agosto 1993 mansioni di tubista nei reparti di costruzione e riparazione delle carrozze ferroviarie; G.C. dal 22 giugno 1982 al 30 novembre 1992 mansioni di magazziniere, di carrellista e infine di addetto alla sportelleria; B. dal 17 novembre 1980 al 30 novembre 1993 mansioni di carrellista e addetto alla movimentazione carrozze in entrambi i reparti di costruzione e riparazione delle carrozze ferroviarie; B.G., dal 30 ottobre 1983 al 31 luglio 1997 mansioni di saldatore.

I ricorrenti hanno convenuto in giudizio l'Inps e l'Inail, chiedendo nei confronti di entrambi l'accertamento della sussistenza dei presupposti di fatto della domanda, e cioè dell'esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, e nei confronti della sola Inps l'accertamento del diritto alla rivalutazione della pensione di anzianità.

Inps e Inail si sono costituiti in giudizio.

L'Inps ha sostenuto che il riconoscimento del beneficio contributivo è subordinato all'accertamento di una esposizione pari ai limiti della concentrazione indicati nel D.Lgs. n. 277/91, e alla effettiva corresponsione del

premio supplementare di cui all'art. 153, t.u. n. 1124/65; ha anche sostenuto che il beneficio va riconosciuto solo ai lavoratori dipendenti di imprese entrate in crisi a seguito del divieto di lavorazione dell'amianto e comunque va escluso per i lavoratori già pensionati e perciò non più occupati.

L'art. 13, comma 8, L. n. 257/92 stabilisce che per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, il periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto è moltiplicato, a fini pensionistici, per il coefficiente di 1,5.

È stata svolta consulenza tecnica al fine di accertare l'entità e l'estensione temporale dell'esposizione a fibre di amianto aereo disperse nello stabilimento in cui erano occupati i ricorrenti.

Al giudizio si applica, *ratione temporis*, l'art. 13, comma 8, L. 27 marzo 1992, n. 57, nella versione precedente le modifiche introdotte con l'art. 47, D.L. n. 269/03, convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326, in forza di quanto dispone il comma 6 bis dell'ultimo articolo citato, nonché il comma 132 dell'art. 3, L. n. 350/03.

Va preliminarmente rilevato, con ciò rispondendosi ad alcune delle obiezioni degli Istituti convenuti, che i ricorrenti non erano pensionati alla data di entrata in vigore della L. n. 277/91, e che l'art. 13, comma 8, D.Lgs. n. 277/91 non contiene alcuna espressa limitazione del campo di applicazione a particolari categorie di lavoratori o a particolari categorie di imprese.

Esso richiede la sussistenza di due soli requisiti, l'esposi-

zione ultradecennale ad amianto e la sussistenza dell'obbligo di assicurazione contro le malattie professionali derivanti dall'amianto. Quest'ultimo requisito peraltro è assorbito dal primo perché le lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione sono, ai sensi della tabella 8 allegata al D.P.R. n. 1124/65, tutte quelle che comportano impiego ed applicazione ad amianto e di materiali che lo contengono o che comunque espongono ad inalazione di polvere di amianto, e, ai sensi del n. 56 della tabella 4 allegata al medesimo D.P.R., tutte quelle che espongono all'azione delle fibre di asbesto. In altre parole, l'esistenza dell'esposizione ad amianto fa sorgere l'obbligo di assicurazione, e la sua protrazione per un periodo ultradecennale fa sorgere il diritto del lavoratore al beneficio contributivo.

Né l'art. 13, comma 8, né le tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/65, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, e quindi della presunzione della natura professionale dell'asbestosi, ovvero delle malattie neoplastiche causate dall'asbesto, contengono l'indicazione di valori limite. È poi acquisizione scientifica non contestata che l'esposizione ad amianto sia pericolosa, qualunque sia la concentrazione di amianto nell'aria; in altre parole, il ridursi della percentuale di fibre aerodisperse riduce, statisticamente, la possibilità di esiti patologici, ma non l'esclude.

Peraltro, proprio la natura stocastica del rischio fa sorgere l'esigenza concettuale di individuare un valore soglia al di sotto del quale l'esposizione ad amianto comporti un rischio che l'ordinamento ritiene trascurabile, perché non dissimile dal rischio generico, a-professionale, inerente alla vita quotidiana. Sostenere che qualunque livello di esposizione a fibre di amianto, per il solo fatto di essere avvenuto in ambiente lavorativo, e alla sola condizione della sua durata temporale, comporta il riconoscimento del beneficio contributivo, ritenendo di desumere tale automatismo dalla circostanza che l'obbligatorietà dell'assicurazioni per tali malattie prescinde dall'individuazione di una soglia limite, comporta l'effetto che il beneficio in questione debba essere riconosciuto anche per esposizioni accertate come inferiori ai limiti ritenuti accettabili dall'ordinamento giuridico vigente e/o dalle agenzie internazionali di tutela della salute per l'esposizione della popolazione generale negli ambienti di vita.

Sul punto possono fissarsi i seguenti principi.

Innanzitutto, tale valore soglia non può essere rinvenuto nel limite fissato dall'art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 277/91 di 0,1 fibre per cm. cubo, per l'illogicità e l'inaffidabilità scientifica del ricorso a un criterio pensato in relazione all'adozione di misure tecniche di abbattimento del rischio; la non irrilevanza di concentrazioni inferiori, anche a fini preventivi, oltre che assicurativi, è provata dal fatto che il datore di lavoro è comunque tenuto all'adozione di misure preventive e protettive (artt. 24 e 26 s.l.), conformemente del resto a un principio generale dell'ordinamento.

Si tratta di effettuare una ricognizione dell'ordinamento

per verificare se vi siano norme che stabiliscono il livello di esposizione a fibre di amianto che l'ordinamento considera tollerabile con conseguente accettazione del livello di rischio.

Il D.M. 6 settembre 1994, al fine della certificazione della restituibilità degli immobili bonificati dall'amianto, richiede che si accerti la presenza nell'ambiente di una concentrazione di fibre aerodisperse non superiore alle 2 fibre per litro; questa concentrazione è ritenuta compatibile con la rioccupazione dell'area in condizioni di sicurezza, ed ha riguardo a qualunque tipo di ambiente, e quindi non solo, ma anche a quelli lavorativi; tale valore può, più ragionevolmente, essere assunto a misura del rischio consentito di esposizione all'amianto, secondo il nostro ordinamento, anche e soprattutto negli ambienti lavorativi. Sembra di poter dire che, così come un ambiente può dirsi bonificato solo quando l'esposizione non superi un certo valore limite, così, prima della bonifica, l'ambiente va ritenuto pericoloso quando l'esposizione superi quel medesimo valore limite. Può darsi che nella fissazione di tali soglie si sia tenuto conto di categorie di persone, come ad esempio i bambini, per le quali appare opportuno stabilire un livello di protezione particolarmente elevato, e che sono estranee agli ambienti di lavoro; e può anche consentirsi che la permanenza temporale in ambienti di lavoro è temporalmente inferiore, almeno per la maggior parte delle persone, a quella nella propria residenza.

Ciò che conta però è rilevare che nel nostro ordinamento il rischio consentito di esposizione a fibre aeree disperse di amianto non può essere superiore a 2 fibre al litro, con modalità di rilevazione SEM, per la generalità dei soggetti e per la generalità dei luoghi: il D.M. infatti si applica anche alle strutture ad uso commerciale e industriale.

Ciò è confermato dal fatto che lo stesso D.M. stabilisce che se durante l'intervento di bonifica si supera una concentrazione di 50 fibre al litro (cioè la metà della soglia stabilita dall'art. 24) si deve provvedere alla sospensione dell'attività del cantiere. Ora, se il nostro ordinamento non consente la prosecuzione dell'attività lavorativa in presenza di una esposizione di 50 fibre litro, è evidente che il limite delle 100 fibre litro non può essere adottato come serio criterio limite per valutare la pericolosità di una esposizione almeno decennale.

I limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 277/91 sono pensati in funzione di una rilevazione puntuale dell'esposizione all'amianto, e non per misurare e qualificare normativamente esposizioni decennali; diversamente, la prova di una simile esposizione qualificata sarebbe diabolica, perché dovrebbe accertarsi, retrospettivamente - e con riferimento a periodi e ambiti di lavoro in cui i controlli e l'attività di prevenzione erano assai ridotti, se non assenti - il permanere, per un decennio di una esposizione significativamente superiore a quella dei comuni ambiti di vita. La prova storica dello svolgimento di attività attinenti all'amianto sarebbe insufficiente a provare il supe-

ramento della soglia, e anche nei casi, invero eccezionali, in cui si disponesse di una qualche rilevazione, pur sempre puntuale, potrebbe egualmente eccepirsi che essa non fa presumere il costante superamento della soglia. Viceversa il riferimento al valore soglia proprio di ambienti bonificati, facendo coincidere il livello di esposizione all'amianto con quello esistente nell'ambiente civile, consente di provare il superamento della soglia anche mediante la ricostruzione storica delle tipologie di lavorazioni e della inerenza ad esse della dispersione di amianto.

Venendo ora alle vicende oggetto di causa, non è contestato in giudizio né il luogo di lavoro dei ricorrenti, né le mansioni da loro svolte, e quindi il fatto che gli stessi fossero chiamati a svolgere la propria attività nelle e sulle carrozze ferroviarie in riparazione.

La dispersione nell'area di polveri di amianto e il carattere comune a tutti i lavoratori del rischio di esposizione, trattandosi di rischio ambientale, è provato dalle risultanze della consulenza.

Infatti, secondo quanto accertato, la ristrutturazione e riparazione dei veicoli ferroviari cominciò nell'officina nel 1972. Tale attività comportava l'intervento di ribattitori di lamiera, di carpentieri, di verniciatori e di arredatori. Le operazioni si svolgevano in un unico ambiente ed implicavano talvolta la rimozione di parte del materiale coibentante o la foratura dello stesso. Si stima che la metà delle vetture trattate fosse coibentata con amianto. Erano riparate 20, 25 vetture al mese. Non erano previste precauzioni per evitare il sollevamento e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro. Le operazioni di decoibentazione avvenivano mediante liberazione manuale dello strato di amianto. I pezzi di lamiera così ottenuti e in gran parte ancora rivestiti di amianto erano prelevati, accatastati e trasportati a mezzo carroponte nel cortile. La polvere di amianto che si depositava sul pavimento era rimossa solitamente a lavoro ultimato, cioè ogni 4-5 giorni. Per la rimozione localizzata delle polveri erano utilizzate delle pistole ad aria compressa, che comportavano la dispersione delle fibre nell'aria. Tale attività, sistematica prima del 1980, è continuata in maniera saltuaria dal 1980 al 1986.

Sino al 1986 il C.T.U. giudica elevato il rischio di inalare fibre di amianto. Conferma indiretta, ma quanto mai significativa, di tale rischio è rappresentata dal riscontro statistico del numero di casi di mesotelioma pleurico registrato tra i lavoratori delle Officine Casaralta, documentato dal C.T.U.

Sino al 30 giugno 1988, Firema Trasporti ha pagato all'Inail il premio supplementare previsto dall'art. 153, D.P.R. n. 1124/65, e pertanto l'esposizione all'amianto può presumersi sino a tale data.

Successivamente, e soprattutto negli anni '90, secondo il C.T.U. il rischio di inalare fibre di amianto si è sicuramente ridotto e tuttavia, verosimilmente, è sempre stato maggiore di quello della popolazione generale.

Vi è però un dato che fa ritenere certa una esposizione qualificata all'amianto quantomeno sino all'inizio degli anni '90. Secondo un campionamento svoltosi nel 1992, la concentrazione per cm. cubo era di 0,026 fibre di amianto, e cioè una misura superiore a quella che si è ritenuto essere consentita dall'ordinamento, in tutta l'area interessata alle lavorazioni (e cioè negli ambienti "lavorazioni meccaniche e piccoli sottoinsiemi" e "ricostruzione vecchie carrozze"). Non così invece nel 1994 quando il limite è risultato superato solo in una delle due aree considerate. Tale ultimo dato è insufficiente a provare un rischio di esposizione superiore a quello ambientale, tenuto conto che i ricorrenti lavoravano e frequentavano indifferentemente l'uno e l'altro ambiente di lavoro.

È poi chiaro che, se tale era la presenza di amianto nel 1992 (quando la lavorazione dell'amianto non era più in essere), certamente essa doveva essere superiore negli anni precedenti quando le lavorazioni liberavano costantemente amianto, che poi permaneva a tempo indefinito nell'ambiente.

Si ritiene dunque provato il requisito temporale dell'esposizione, potendo dirsi che essa è stata verificata, quantomeno tra il 1980 e il giorno 1 giugno 1992.

La domanda proposta nei confronti dell'Inps può dunque essere accolta quanto al ricorrente B. perché è l'unico per il quale risulta provata una esposizione almeno decennale (essendo egli stato assunto in data 17 novembre 1980).

La domanda proposta nei confronti dell'Inail è improcedibile, per la ragione pregiudiziale che essa è intesa come accertamento del mero fatto dell'esposizione all'amianto, e non per affermare diritti nei confronti dell'Istituto, e quindi il ricorrente difetta di interesse ad agire.

Sono dovute dall'Inps le spese di causa sostenute da E.B. Si compensano quelle tra le altre parti.

#### P.Q.M.

**I**l Giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda od eccezione rigettata,

dichiara improcedibile la domanda proposta nei confronti di Inail per difetto di interesse ad agire dei ricorrenti e compensa le spese di causa tra gli stessi;

rigetta i ricorsi proposti da B.G., C.G. e B.G., con compensazione delle spese di causa;

dichiara che E.B. è stato esposto all'amianto per il periodo dal 17 novembre 1980 al 1 giugno 1992 e ha diritto ad avere moltiplicato a fini pensionistici tale periodo per il coefficiente di 1,5;

condanna l'Inps a rifondere a B.E. le spese di causa;

pone definitivamente a carico dell'Inps le spese delle consulenze tecniche, liquidate con separato provvedimento.

## IL COMMENTO

di Michele Miscione

Professore ordinario di Diritto del lavoro nell'Università di Trieste

**Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna ha affermato che per i benefici previdenziali per l'amianto vale per necessità logica una "soglia" di esposizione, anche se non prevista dalla legge; lo stesso Tribunale però ha applicato la "soglia" generale del D.M. 6 settembre 1994 e non quella altissima disposta a fini solo prevenzionistici dal D.Lgs. n. 277/1991; la soluzione, che non ha precedenti, corrisponde ai fondamentali principi di uguaglianza, per cui non si possono trattare i lavoratori peggio del normale cittadino ed ha anche il merito di rendere l'esercizio del diritto meno difficile di quanto voluto dalle interpretazioni aggiuntive e modificative della legge.**

I. Torna ancora il problema tormentato dell'amianto (1) che ha occupato tanti giudici e altrettanta dottrina (2). Il Tribunale di Bologna, pur partendo dalla constatazione che né l'art. 13, comma 8, L. 27 marzo 1992, n. 257 né il testo unico su infortuni e malattie professionali «contengono l'indicazione di valori limite», applicabili anche per il riconoscimento dei benefici previdenziali per l'amianto (di cui al cit. art. 13, comma 8, L. n. 257/1992), conclude però che «proprio la natura stocastica del rischio fa sorgere l'esigenza concettuale di individuare un valore soglia al di sotto del quale l'esposizione ad amianto comporti un rischio che l'ordinamento ritiene trascurabile, perché non dissimile al rischio generico, a-professionale, inerente alla vita quotidiana».

Il Tribunale di Bologna giunge a tale conclusione, dunque, considerando che, quel che è «tollerabile» per il normale cittadino, non può non essere tollerabile in un «ambiente lavorativo». In sostanza, l'«esigenza concettuale» che imporrebbe per i benefici previdenziali un «valore soglia» di esposizione all'amianto, anche se non previsto dalla legge, deriva dal principio di uguaglianza, perché quel che vale per qualunque persona (rischio sopportabile) non può non valere per chi è stato esposto a causa del lavoro svolto. Pertanto, per conseguire i benefici per l'amianto bisognerebbe accertare che sia stata superata la soglia di tolleranza per oltre o per almeno dieci anni (3); dato poi che teoricamente l'amianto non dovrebbe esistere più dal 1993, la ricerca dovrebbe andare indietro di oltre vent'anni.

Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Bologna individua il «valore soglia» generale, valevole per tutti in modo uguale, nelle 2 fibre per litro previste dal D.M. 6 settembre 1994 per la rioccupazione delle aree già esposte all'amianto, e non nelle 100/litro previste dal D.Lgs. n. 277/1991 a fini molto diversi e cioè solo per

adottare «misure tecniche di abbattimento del rischio» o per «una rilevazione puntuale dell'esposizione all'amianto». Il Tribunale di Bologna osserva anche che lo stesso D.Lgs. n. 277/1991, nell'imporre agli artt. 24 e 26 misure preventive e protettive, impone l'abbattimento del rischio e conferma la «non irrilevanza di concentrazioni inferiori», com'è provato «dal fatto stesso che il datore di lavoro è comunque tenuto all'adozione di misure preventive e protettive (artt. 24 e 26, D.Lgs. n. 277/1991), conformemente del resto a un principio generale dell'ordinamento».

Le affermazioni del Tribunale di Bologna sono dunque due, una negativa e una positiva: negativa, nel negare valore di soglia di tollerabilità alla misura di 100/fibre litro del D.Lgs. n. 277/1991, di cui è dichiarata la funzione esclusivamente preventiva (4) anche alla luce della sentenza n. 5 del 12 gennaio 2002 della Corte Costituzionale (5); positiva, nell'affermare in base al principio di uguaglianza che la misura assoluta di tollerabilità di 2 fibre/litro, che vale per le persone normali, non può non valere anche per i lavoratori.

In tal modo, il Tribunale di Bologna si oppone alla giurisprudenza consolidata almeno in apparenza della

## Note:

(1) Si pensi già a A. Johnston, *Il problema dell'amianto negli edifici. Rassegna della normativa degli Stati Uniti della comunità europea e dell'Italia*, in Riv. giur. amb., 1990, 709 o a B. Deidda, *Un po' di chiarezza sull'uso indiscriminato dell'amianto in Italia fino agli anni 1970*, in Dir. pen. e proc., 1996, I, 751.

(2) Per un excursus si rinvia a M. Miscione, *I benefici previdenziali per l'amianto*, in Lav. Giur., 1996, 12, 977; L. Spagnuolo Vigorita (ricerca diretta da), *Rischio amianto (contribuzione aggiuntiva - Responsabilità dell'impresa)*, Milano, 1997 (e ivi 3 ss., S. Gariboldi, *Problemi interpretativi e applicativi delle leggi 257/1992 e 271/1993*); F. Rossi, *I benefici previdenziali per l'amianto* (nota a Pret. Padova 9 giugno 1997 e Pret. Ravenna 4 dicembre 1997), in Lav. Giur., 1998, II, 493; M. Miscione, *La funzione del giudice nell'interpretazione della legge: il caso amianto* (nota a Trib. Ravenna 13 aprile 2000), ivi, 2000, 662; R. Rivero, *Vecchie e nuove ingiustizie per i lavoratori esposti all'amianto*, ivi, 2002, 8, 705; T. Germano, *Limiti della tutela assicurativa in tema di amianto*, in Inf. prev., 2002, 520; M. Miscione, *I benefici previdenziali per l'amianto nel disegno di legge unificato in Senato*, in Dir. prat. lav., 2002, 34, 2298; M. Miscione, *I benefici previdenziali per l'amianto all'ultimo capitolo*, ivi, 41, 2784; R. Rivero, *Benefici amianto: passato, presente, futuro*, in Dir. prat. lav., 2002, 41, 2779; P. Cro, *La tutela del lavoratore per il cd. "rischio amianto"*, in Lav. Giur., 2003, 120.

(3) In base all'art. 13, comma 8, L. n. 257/1992 è richiesta un'esposizione per un periodo «superiore» a dieci anni; invece in base all'art. 47, comma 3, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. con mod. in L. 24 novembre 2003, n. 326) dal 1° ottobre 2003 i benefici per l'amianto sono concessi esclusivamente ai lavoratori che hanno subito un'esposizione per un periodo «non inferiore» a dieci anni: non si sa se la modifica sia stata voluta o no, ma è certo che rimane.

(4) Conforme, fra altre: App. Milano 4 marzo 2003, in Lav. Giur., 2003, 1075.

(5) Corte Cost. 12 gennaio 2000, n. 5, in Riv. crit. dir. lav., 2000, 318. Da notare però che la stessa sentenza è citata a proprio favore anche dall'orientamento opposto.



Cassazione (6) e della giurisprudenza di merito (7), e che ha avuto ulteriori conferme nel 2004 (8), per cui i benefici dell'amianto ex art. 13, comma 8, L. n. 257/1992 sarebbero condizionati dalla necessità della soglia altissima di 100/fibre litro prevista dal D.Lgs. n. 277/1991. Altri invece hanno ritenuto irrilevante qualunque "soglia" (9) oppure, nell'affermare che il rischio della presenza di amianto nell'ambiente lavorativo può sussistere anche quando la soglia prevista dal D.Lgs. n. 277/1991 non sia stata superata, hanno affermato la necessità che sia accertato in concreto, con onere di allegazione a carico del lavoratore, il superamento di una soglia di rischio in base a valutazioni di merito, per cui la soglia massima fissata dal D.Lgs. n. 277/1991 può giocare solamente il ruolo di presunzione assoluta di esposizione (10).

In sintesi, si possono individuare tre orientamenti, due estremi e un terzo intermedio: a) in base al primo, seguito da alcuni giudici di merito, per ottenere i benefici dell'amianto ex L. n. 257/1992 basta la semplice "esposizione" per un periodo di dieci anni o di oltre dieci anni (11), senza alcuna "soglia" di tolleranza, che la legge non prevede e di cui esclude razionalmente la rilevanza; b) per il secondo orientamento estremo, seguito dalla Cassazione, nel silenzio della legge s'imporrebbe un "dover essere" per cui i requisiti dovrebbero essere non due ma tre, con l'imposizione della soglia altissima delle 100 fibre/litro ex D.Lgs. n. 277/1991; c) infine, in base al terzo orientamento intermedio seguito dal Tribunale di Bologna, anche a riconoscere un'esigenza concettuale di "valore soglia" in base alla «natura stocastica del rischio», va applicato il valore assoluto molto più basso delle 2 fibre/litro previsto in tutti i casi dal D.M. 6 settembre 1994, anche se successivo alla L. n. 257/1992 (il cui valore retroattivo va riconosciuto proprio per la funzione assoluta); oppure, in logica simile, per il Tribunale e la Corte d'appello di Milano (12) va provata caso per caso l'effettiva sussistenza di un rischio, a prescindere da valori soglia fissi e più o meno convenzionali.

Il principio d'uguaglianza vale in entrambe le direzioni, per cui i lavoratori, se (escludendo qualunque "soglia") non possono essere trattati meglio della persona normale (che ha una soglia di 2 fibre/litro), allo stesso modo non possono essere trattati peggio (imponendo loro la soglia altissima di 100 fibre/litro).

L'orientamento sempre conforme della Cassazione, con un numero sempre più alto di sentenze, potrebbe indurre a un senso di inutilità per il contributo del Trib. Bologna; invece il contributo resta importante, perché, nonostante tante sentenze, non è affatto certo che l'orientamento estremo della Cassazione rimarrà intatto. Almeno per due motivi: perché il ragionamento logico-giuridico finora conservato è davvero criticabile, anche considerando il solo dato letterale del silenzio, che non può essere riempito dai giudici creando norme che non ci sono; e poi perché imporre la soglia altissima delle 100 fibre/litro del D.Lgs. n. 277/1991 potrebbe significare

un'impossibilità di fatto di provare il suo superamento decennale o ultradecennale a ritroso dal 1993 e comunque significa, spiacevolmente, l'intenzione di rendere difficile l'esercizio del diritto.

Ma proprio su quest'ultimo punto c'è stata una sorpresa, in quanto nelle consulenze tecniche d'ufficio (C.T.U.) spesso - o almeno non raramente - è stato provato il superamento della "soglia" altissima di 100 fi-

#### Note:

(6) Cass. 3 aprile 2001, n. 4913, in *Riv. giur. lav.*, 2002, II, 190 (con nota di M. Meucci, *Indebita introduzione giurisprudenziale di valori di esposizione all'amianto per fruire dei benefici contributivi*). La stessa sentenza (Cass. 3 aprile 2001, n. 4913) è stata commentata anche da F. Tofacchi, *Benefici contributivi per amianto: la Corte di cassazione legge la Consulta e ripensa la ratio della norma*, in *Mass. Giur. lav.*, 2001, 730. Cfr. inoltre Cass. 27 febbraio 2002, n. 2926, in *Mass. Giust. civ.*, 2002, 340; Cass. 15 maggio 2002, n. 7094, in *Foro it.*, 2002, I, 1970; Cass. 11 luglio 2002, n. 10114, *ivi*, 2003, I, 1358; Cass. 12 luglio 2002, n. 10185, in *Riv. inf. mal. prof.*, 2002, II, 64; Cass. 23 gennaio 2003, n. 997, in *Foro it.*, 2003, I, 1357; Cass. 29 ottobre 2003, n. 16256, *ivi*, 2004, II, 79 (con nota di G. De Marzo, *Esposizione all'amianto tra acquisizioni giurisprudenziali e novità normative*).

(7) Trib. Perugia 4 marzo 2003, Moretti c. Inps, in *Rass. Giur. Umbra*, 2003, 92 (con nota di R. Rinaldi, *Esposizione all'amianto e benefici previdenziali*); Trib. Savona 26 giugno 2003, Péro c. Inps, in *Lav. Giur.*, 2003, 1166; Corte Conti reg. Veneto, sez. giurisd., 18 febbraio 2004, n. 179, Mamente c. Inpdap, in *Riv. Corte conti*, 2004, I, 210 (s.m.).

(8) Cass. 27 febbraio 2004, n. 4063, in *Mass. Giust. civ.*, 2004, 2; Cass. 19 ottobre 2004, n. 20467, in *Guida lav.*, 2004, 50, 52. Altre sentenze sono nel sito della Cassazione: ad es. Cass. 19 ottobre 2004, n. 20464, Inps c. Stagnaro (rel. Balletti); Cass. 8 novembre 2004, n. 21255, Inps c. Bajramovic (rel. Picone); Cass. 10 novembre 2004, n. 21384, Inps c. Festa e altri (rel. Picone); Cass. 11 novembre 2004, n. 21445, Inps c. Animo-bono (rel. D'Agostino); Cass. 18 novembre 2004, n. 21862, Inps c. Novelli (rel. D'Agostino); Cass. 16 novembre 2004, n. 21679, Inps c. Bovari (rel. Balletti); Cass. 18 novembre 2004, n. 21866, Inps c. Ferri (rel. Balletti).

(9) Fra altre: Pret. Padova 9 giugno 1997, Alberto e altro c. Soc. Firema trasp. e altro, e Pret. Ravenna 4 dicembre 1997, Billi e altro c. Soc. Frenne e altro, entrambe in *Lav. Giur.*, 1998, 493, con nota cit. di F. Rossi; Pret. Pistoia 30 dicembre 1998, Magni c. Inps e altro, in *Riv. crit. dir. lav.*, 1999, 434; Pret. Pistoia 31 dicembre 1998, Bartolomei e altro c. Inps e altro, e Pret. Firenze 13 gennaio 1999, Roggi e altro c. Inps, entrambe in *Riv. crit. dir. lav.*, 1999, 730, con nota di M.P. Monaco, *L'esposizione ultradecennale all'amianto, fra legge e interpretazione*; Trib. Firenze 17 novembre 1999, Inps c. Meucci, in *Riv. crit. dir. lav.*, 2000, 529; Trib. Ravenna 13 aprile 2000, Laghi e altro c. Inail e altro, in *Lav. Giur.*, 2000, 662, con nota cit. di M. Miscione, *La funzione del giudice nell'interpretazione della legge: il caso amianto*; Trib. Milano 2 novembre 2000, Ferrara c. Inps, in *Orient. giur. lav.*, 2001, 176 (da notare però, come si vedrà subito, che i giudici di Milano hanno formulato la diversa teoria del rischio effettivo).

(10) Trib. Milano 17 dicembre 1999, in *Lav. Giur.*, 2000, 373; Trib. Milano 20 dicembre 1999, in *Foro ambrosiano*, 2000, 293, con nota di Mucciarelli; App. Milano 16 novembre 2000, *ivi*, 2001, 691; App. Milano 4 marzo 2003, cit. (ma in *Lav. giur.*, 2003, 1075); conforme App. Milano 1° agosto 2003, Inps c. A. e altri, in *Orient. giur. lav.*, 2003, 755. In senso non dissimile si era pronunciata anche App. Milano 20 dicembre 2000, Inps, Inail, Edilibro s.p.a. c. Gioia, in *Orient. giur. lav.*, 2000, 1121 (dove però era mancata la prova di qualunque esposizione).

(11) V. retro nota 3.

(12) Trib. Milano 17 dicembre 1999, cit.; Trib. Milano 20 dicembre 1999, cit.; App. Milano 16 novembre 2000, cit.; App. Milano 4 marzo 2003, cit.; App. Milano 1° agosto 2003, cit.; App. Milano 20 dicembre 2000, cit.

bre/litro anche a ritroso di tanti anni, com'è successo in alcuni casi di cui alle sentenze del novembre 2004 (13). Anche per queste sentenze, però, l'Istituto previdenziale aveva fatto ugualmente ricorso per Cassazione, con un accanimento inspiegabile; com'è inspiegabile che la Cassazione abbia compensato le spese legali.

Nella mitologia greca, Pandora aprì per curiosità il vaso che custodiva tutti i mali, che così si sparsero nel mondo; per l'amianto, al contrario, i mali sono già sparsi nel mondo ma il "vaso di Pandora" non è stato ancora aperto solo per non scoprire e non sapere. Uno dei meriti della L. n. 257/1992 è di aver creato un interesse ad aprire quel vaso infernale, anche se tra molti ostacoli e disagi, come quello della "soglia", per cui la sentenza del

Tribunale di Bologna potrebbe rimettere in discussione opinioni delicate e controverse (14). Gli ostacoli al riconoscimento dei benefici previdenziali hanno contribuito a far emergere responsabilità gravi, ancora tutte da accertare.

**Note:**

(13) Cass. 11 novembre 2004, n. 21445, Inps c. Animobono (rel. D'Agostino), Cass. 16 novembre 2004, n. 21679, Inps c. Bovari (rel. Balletti); Cass. 18 novembre 2004, n. 21862, Inps c. Novelli (rel. D'Agostino), cit.; Cass. 18 novembre 2004, n. 21866, Inps c. Ferri (rel. Balletti). Da notare, come si vedrà nel testo, che nelle tre ultime sentenze (nn. 21679, 21862 e 21866) sono state compensate le spese legali del giudizio di Cassazione.

(14) Per un esame complessivo, si rinvia a M. Miscione, *I benefici per l'amianto fra norme di sanatoria e giurisprudenza*, di prossima pubblicazione.

**LIBRI**

Collana **Leggi e Lavoro** (diretta da **Franco Carinci**)

**Commentario al  
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276**

*Coordinato da Franco Carinci*

**L'opera in 4 volumi commenta autorevolmente, articolo per articolo, l'intero testo del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, c.d. "Riforma Biagi", di attuazione della L. n. 30/2003. Dopo un'introduzione del Direttore della Collana, relativa al richiamo alla legge delega n. 30/2003 e agli orientamenti comunitari su occupazione e orientamento permanente, gli autori analizzano e illustrano gli articoli del decreto.**

**Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro**

A cura di M. Miscione e M. Ricci  
Commento agli artt. 1-19

Competenza legislativa regionale in materia di mercato del lavoro, regime delle autorizzazioni e degli accreditamenti, Borsa continua nazionale del lavoro, Agenzie per il lavoro e aspetti sanzionatori, Riforma del collocamento.

**Somministrazione, comando, appalto, trasferimento d'azienda**

A cura di M.T. Carinci e C. Cester  
Commento agli artt. 20-32

Somministrazione di lavoro, appalto e distacco, gruppi d'impresa e trasferimento d'azienda.

**Contratti di lavoro flessibili e contratti formativi**

A cura di M. Brollo, M.G. Mattarolo e L. Menghini  
Commento agli artt. 33-60

Tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato e flessibile: lavoro intermittente, lavoro ripartito, lavoro a tempo parziale, apprendistato, contratto di inserimento.

**Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro**

A cura di P. Bellocchi, F. Lunardon e V. Speciale  
Commento agli artt. 61-86

Lavoro a progetto e lavoro occasionale, prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti e le procedure di certificazione.

*Ipsos 2004*

*Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro € 29,00*

*Somministrazione, comando, appalto, trasferimento d'azienda € 33,00*

*Contratti di lavoro flessibili e contratti formativi € 28,00*

*Tipologie contrattuali a progetto. Certificazione dei rapporti di lavoro € 28,00*

**I 4 volumi a soli € 100,00**

**Per informazioni**

- **Servizio Informazioni Commerciali**  
(tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)
- **Agente Ipsos di zona**  
(www.ipsos.it/agenzie)
- **www.ipsos.it**

